



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. 19.38.1/2019

*Allegati:*

*All* Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

*All* Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 5367]  
(cress@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,  
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.  
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

*Oggetto:*

**CERIGNOLA (FG) – TRINITAPOLI (BT) – ZAPPONETA (FG): "Realizzazione di un metanodotto con tratto insistente sulla Strada Provinciale 75, sulla Strada Provinciale 77, sulla Strada Comunale di Cerignola, sulla Strada Provinciale 67 e sulla Strada Provinciale 66, ricadenti nei comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG)".**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23.

Proponente: Società 2i Rete Gas S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio.

**e, p.c.**

*All* Ministero della Transizione Ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP: 5367]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

16/09/2021

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”.

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sia ridenominato “*Ministero della cultura*”.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.



**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale"*.

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto *"MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *"Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, *"Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione"*.

**CONSIDERATO** che la **Società 2i Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. 60321 del 09/06/2020, ha presentato l'istanza e la documentazione progettuale per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto relativo alla *"Realizzazione di un metanodotto con tratto insistente sulla Strada Provinciale 75, sulla Strada Provinciale 77, sulla Strada Comunale di Cerignola, sulla Strada Provinciale 67 e sulla Strada Provinciale 66, ricadenti nei comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (FG) e Zapponeta (FG)"*, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006.

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot.



con nota prot. n. 53278 del 09/07/2020, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per l'intervento di cui trattasi e, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web del Progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale, comprensivo di Valutazione di Incidenza, della Sintesi non tecnica e dell'Avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** (d'ora in poi "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 21215 del 16/07/2020, ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale relativo al progetto di cui trattasi, evidenziando che ogni richiesta di documentazione integrativa deve essere inoltrata esclusivamente alla medesima Direzione generale ABAP, che avrebbe provveduto ad evidenziare all'Autorità competente la necessità di integrare la documentazione presentata dal Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 24, co. 4, del D. Lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 5366 del 17/07/2020, a seguito di specifica richiesta della Società 2i Rete Gas S.p.A., riferita all'autorizzazione agli scavi dei tratti in progetto, ha chiesto direttamente alla medesima Società, la seguente documentazione integrativa:

*<Si riscontra la nota citata in epigrafe con la trasmissione dell'istanza in oggetto corredata da relazione tecnica e da tre stralci cartografici.*

*Esaminato il progetto si comunica, per quanto attiene agli aspetti archeologici, configurandosi l'intervento quale opera di interesse pubblico e pertanto sottoposta alle procedure dell'archeologia preventiva di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2006, la necessità di trasmettere a questo Ufficio, quale documentazione integrativa, apposita valutazione del rischio archeologico dell'area oggetto dell'intervento, redatta da archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/2019.*

*Si segnala altresì che l'opera in progetto presenta rilevanti interferenze con beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e segnatamente sia le aree di pertinenza e di rispetto dei seguenti Tratturelli (n. 17 "Orta-Tressanti"; n. 41 "Foggia-Tressanti-Barletta"; n. 43 "Trinitapoli-Zapponeta"; n. 97 "Camere-Pente") tutti sottoposti a tutela con DM 22/12/1983, con interferenze trasversali e longitudinali, sia l'area di vincolo archeologico di loc. Cerina ai sensi del DM 26/11/1988.*

*Sarà pertanto necessario che venga riformulata la richiesta di parere, allegando la citata documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.*

*Si evidenzia invece per quanto attiene agli aspetti paesaggistici che dalla lettura della relazione tecnica risulta che alcuni tratti dell'intervento intercettano beni paesaggistici di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) (corsi d'acqua pubblici) e pertanto occorrerà attivare, limitatamente a questi tratti, il procedimento autorizzatorio paesaggistico presso l'ente comunale delegato.*

*In attesa di quanto richiesto, i termini per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto sono sospesi per ogni effetto di legge >.*

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, in riscontro alla richiesta di parere endoprocedimentale sopra citata del 16/07/2020 della Direzione generale ABAP, ha trasmesso la nota prot. n. 26407 del 10/09/2020 di seguito riportata:

*< In riscontro alla nota riportata a margine, si comunica quanto segue.*

*Con nota prot. 63675 del 16/06/2020 acquisita d'Ufficio in data 17/06/2020 con prot. n. 4605, la Società 2i Rete Gas ha richiesto a questa Soprintendenza "l'autorizzazione necessaria agli scavi dei tratti specificati in oggetto di vostra competenza", allegando elaborati scritto-grafici di progetto.*

*Con nota prot. 5366 del 17/07/2020 questo Ufficio ha fatto richiesta, alla Società in questione, di documentazione integrativa (valutazione del rischio archeologico) e segnalando nel contempo la necessità di attivare la procedura paesaggistica per la presenza di beni paesaggistici di cui alla Parte III del Codice e la procedura autorizzatoria di cui all'art. 21 della Parte II del Codice per la rilevata interferenza del progetto con beni culturali.*

*Ad oggi tale richiesta è rimasta priva di riscontro.*



Ciò premesso, si comunica di aver visionato la documentazione caricata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che tale documentazione risulta carente di quanto già richiesto da questa Soprintendenza con nota prot. n. 5366 del 17/07/2020.

Si conferma pertanto la necessità di acquisire quanto richiesto al fine dell'espressione del parere endoprocedimentale di competenza di questo Ufficio.

Si allega alla presente la richiesta di documentazione integrativa (nota prot. 5366 del 17/07/2020) >.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 30967 del 26/10/2020, ha chiesto all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 152/2006, la seguente documentazione integrativa:

< In riferimento al progetto in argomento, alla luce di quanto disposto dall'art. 24 e 27 del D. Lgs. 152/2006, nonché dall'art. 23, co. 5 del D. Lgs. 104/2017, si rappresenta che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 6638 del 09/09/2020, ha comunicato di aver richiesto, con nota prot. 5366 del 17/07/2020, direttamente alla Società 2i Rete Gas S.p.A. della documentazione integrativa, a seguito di specifica istanza di autorizzazione agli scavi, da parte della medesima Società proponente, per la realizzazione del progetto di cui trattasi.

Nella nota del 17/07/2020, la stessa Soprintendenza ABAP ha rappresentato alla Società 2i Rete Gas S.p.A., che il progetto proposto presenta rilevanti interferenze con beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, con DM 22/12/1983, quali i tratturelli: n. 17 "Orta-Tressanti", n. 41 "Foggia-Tressanti-Barletta", n. 43 Trinitapoli-Zapponeta", n. 97 "Camere-Pente", e con l'area sottoposta a vincolo archeologico di loc. Cerina con DM 26/11/1988.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di acquisire la seguente documentazione integrativa:

1. Considerato che l'intervento proposto si configura quale opera di interesse pubblico, sottoposta alle procedure di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere trasmessa apposita valutazione di rischio archeologico dell'area oggetto dell'intervento, redatta da archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/2019.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni >.

**CONSIDERATO** che la **Società 2i Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. 117005 del 28/10/2020, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento a quanto in oggetto – vs. nota prot. MIBACT\_DG-ABAP\_SERV V-26/10/2020-0030967-P inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la scrivente società precisa che, a seguito di richiesta di documentazione integrativa pervenuta dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia giusto prot. MIBACT\_SABAP-FG\_17/07/2020\_0005366-p, in data 21.09.2020 trasmetteva apposita valutazione di rischio archeologico dell'area oggetto dell'intervento, redatta da archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/2019 che si allega alla presente nota >.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. 97849 del 26/11/2020, ha trasmesso la suddetta richiesta di integrazioni alla Società proponente, chiedendo, contemporaneamente, alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS "di voler segnalare entro quindici giorni dal ricevimento della presente l'eventuale propria esigenza di documentazione integrativa".

**CONSIDERATO** che la **Società 2i Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. 13602 dell'11/12/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Puglia con nota prot. n. 13329 del 03/11/2020 (non acquisita agli atti della Direzione generale ABAP).

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 6825 del 02/03/2021, ha trasmesso all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla competente Soprintendenza ABAP, quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia **a codesta Soprintendenza ABAP** che la Società 2i



Rete Gas S.p.A., con nota U-2020-0138637 del 16/12/2020, ha provveduto a dare riscontro alla richiesta di integrazioni che questa Direzione generale, con nota prot. n. 30967 del 26/10/2020 e ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 152/2006, ha formalizzato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La stessa documentazione integrativa risulta essere già stata trasmessa dalla Società proponente a codesta Soprintendenza ABAP con nota del 21/09/2020.

Considerato che con nota prot. n. 97845 del 26/11/2020 (allegata), codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo aver chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di voler segnalare, entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta nota, l'eventuale propria esigenza di documentazione integrativa, ha aggiunto che nel caso in cui non pervengano entro il termine sopra richiamato diverse indicazioni dalla stessa Commissione, ed in assenza di diverse indicazioni da parte di codesto Dicastero, la Società Rete Gas S.p.A. provvederà a riscontrare la sola richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e visto che alla data odierna la suddetta documentazione integrativa non risulta ancora pubblicata sul portale di codesta Autorità competente, si chiedono chiarimenti in merito.

Nelle more della pubblicazione sul portale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione integrativa, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Tale parere dovrà essere indirizzato alla sola PEC di questo Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it), come stabilito con Circolare DG ABAP n. 32 del 20/07/2018, riportando comunque in indirizzo anche il Servizio II di questa Direzione generale ABAP, al quale lo scrivente Servizio V provvederà a trasmettere lo stesso parere endoprocedimentale per il tramite del sistema interno GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", rinvenibile nell'Archivio storico della Bacheca Circolari di questo Ministero.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [carmela.iannotti@beniculturali.it](mailto:carmela.iannotti@beniculturali.it)).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. 27204 del 16/03/2021, ha comunicato che la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente era disponibile sul portale dello stesso Dicastero.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 3240 del 15/04/2021, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< *Facendo seguito alla nota citata in epigrafe di codesta Direzione Generale ABAP Servizio V, preso atto sia della documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente con propria nota prot. 100326 del*



21/09/2020 (acquisita al prot. di questo Ufficio con n. 6913 del 21/09/2020), richiesta da questo Ufficio con propria nota prot. 5366 del 17/07/2020, sia della nota - anch'essa citata in epigrafe - della Sezione autorizzazione ambientale della Regione Puglia.

Il progetto di realizzazione del metanodotto si sviluppa per 15,5 km, completamente su strade esistenti nei comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG) ed è finalizzato ad incrementare la capacità di trasporto della rete regionale della Puglia.

Si conferma per quanto riguarda gli **aspetti archeologici** che l'opera in progetto presenta rilevanti interferenze con beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 21 [Nota della Direzione generale ABAP: leggasi artt. 10 e 12 del D. Lgs 42/2004] e segnatamente sia con l'area di vincolo archeologico di loc. Cerina ai sensi del DM 26/11/1988 e sia con le aree di pertinenza e di rispetto dei seguenti Tratturelli (n. 17 "Orta - Tressanti"; n. 41 "Foggia - Tressanti - Barletta"; n. 43 "Trinitapoli - Zapponeta"; n. 97 "Camere - Pente"), tutti sottoposti a tutela con DM 22/12/1983, con interferenze trasversali e longitudinali.

La Valutazione di rischio archeologico trasmessa, redatta da archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/2019 e conforme agli standard ministeriali, ha confermato che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico al Medioevo, evidenziando puntuali e specifiche interferenze come qui di seguito specificato.

Il percorso del metanodotto presenta le seguenti due interferenze dirette, pur su viabilità moderna:

- con la **UT 2** e l'anomalia da fotointerpretazione **A3**, in loc. Lupara - Giardino - Posta Ischia, corrispondenti all'area di vincolo archeologico di loc. Cerina ai sensi del DM 26/11/1988, riferibili all'insediamento daunio di Salapia;
- con il percorso della Via Litoranea di età romana e tardoantica, di cui però sono note varie ipotesi di ricostruzione in letteratura, tutte comunque potenzialmente interferenti con il percorso dell'opera trasversale alla costa.

Il percorso del metanodotto è inoltre strettamente contiguo:

- all'insediamento protostorico in loc. Masseria Combattenti, cui sono anche riferibili la **UT 3** e l'anomalia da fotointerpretazione **A1**, presumibilmente riferibili all'insediamento noto in letteratura di Alma Dannata 1;
- ai due vicini villaggi neolitici noti in letteratura di Mass. Marella, quest'ultimo perimetrato come UCP - Area a rischio archeologico nel vigente PPTR della Regione Puglia, e di loc. Marella;
- all'insediamento medievale di Tressanti, cui è riferibile anche la **UT 1** con materiali inquadrabili fra fine XII e XIII secolo, coincidente con l'attuale masseria perimetrata come UCP - Segnalazione architettonica nel vigente PPTR della Regione Puglia.

In considerazione del percorso del metanodotto che insisterà su viabilità comunale e provinciale esistente ed asfaltata, in contesti pertanto già potenzialmente parzialmente compromessi per quanto attiene le stratigrafie archeologiche, si ritiene che ogni eventuale percorso alternativo che voglia eliminare o ridurre le citate interferenze possa presentarsi a maggior rischio per quanto attiene la tutela dei beni archeologici.

Per quanto attiene gli **aspetti paesaggistici** si rappresenta che l'intervento in oggetto intercetta i seguenti Beni Paesaggistici:

- BP - fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, (Marana Castello), di cui all'art. 142 comma 1 lett. c);
- BP - territori contermini ai laghi (Alma Dannata), di cui all'art. 142 comma 1 lett. b).

Considerato che per i tratti in questione l'intervento prevede la posa di condotte attraverso l'utilizzo della tecnica di perforazione teleguidata (tubazione in polietilene) "no-dig", e quindi le opere in questione sono interrato, pertanto non comportano un'alterazione visiva del contesto paesaggistico e non alterano in alcun



modo gli equilibri idrogeologici dei beni in questione, non si rilevano impatti significativi e negativi su beni paesaggistici e sul paesaggio.

Pertanto, posto che la Società 2i Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire, nella fase autorizzativa, anche l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, date le interferenze dirette con i beni culturali sopra citati e considerata l'impossibilità su viabilità stradale in esercizio o sui suoi margini di avviare una campagna di saggi archeologici di prima fase ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, questa Soprintendenza **esprime parere favorevole** alla compatibilità ambientale del progetto in questione, alle seguenti prescrizioni:

1. Nell'ambito della progettazione esecutiva venga predisposto apposito progetto di assistenza e di scavo archeologico, per il quale questo Ufficio resta in attesa della convocazione di apposito tavolo tecnico con l'Amministrazione appaltante per definire le direttive da impartire con il progetto dei lavori archeologici e disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il ns. responsabile del procedimento. Specifica attenzione dovrà essere posta nella definizione di un cronoprogramma delle attività archeologiche con adeguati margini temporali rispetto alle fasi di posa della condotta.
2. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate, con particolare riferimento ai tratti caratterizzati dalle citate interferenze. Sarà facoltà di questo Ufficio eventualmente disporre l'integrazione dell'attività di assistenza archeologica con saggi di scavo estensivi tali da assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.
3. Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività >.

**CONSIDERATO** che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 16039 dell'11/05/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 6825 del 02.03.2021 di codesto Servizio V e della nota prot. 3240 del 15.04.2021 con la quale la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso il proprio motivato parere.

Esaminata la documentazione di progetto con particolare riguardo alla Relazione archeologica, lo scrivente Servizio, preso atto delle rilevanti interferenze delle opere in progetto con aree ad alto rischio archeologico, comunica quanto segue.

Considerato che il progetto in esame prevede che il tracciato del metanodotto segua la viabilità esistente e, di conseguenza, interessa stratigrafie probabilmente già parzialmente sconvolte;

Considerate inoltre le criticità - legate alla necessità di garantire la transitabilità e la sicurezza delle strade interessate dai lavori - che rendono impossibile l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico così come normata al comma 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016, rendendo quindi indispensabile il ricorso alla pratica del controllo archeologico in corso d'opera;

Si concorda con il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, sottolineando che:

- qualsiasi variante del progetto che preveda la non coincidenza del tracciato del metanodotto con la viabilità esistente andrebbe ad incidere con le sopraccitate aree ad alto rischio e, di conseguenza, dovrebbe essere attentamente vagliato per determinarne la compatibilità con la tutela dei depositi archeologici ancora conservati in subsidenza;

- le modalità di attuazione della procedura di Verifica dell'interesse archeologico, così come dettagliata





nel citato parere della Soprintendenza, potranno essere adeguatamente definite nell'ambito dell'accordo previsto dal comma 14 del citato articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 >.

**CONSIDERATO** che il progetto proposto dalla Società 2i Rete Gas S.p.A. (di lunghezza complessiva di 15,5 km) prevede l'estensione di una rete di distribuzione di gas metano completamente su strade esistenti, quali la SP 75, la SP 67, la SP 77, la SP 66 e sulla strada comunale di Cerignola, ricadenti nei comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG). L'area d'intervento ricade in parte all'interno di una zona SIC "Zone umide della Capitanata" (IT9110005) e all'interno di una ZPS denominata "Paludi presso il golfo di Manfredonia" (IT9110038), nonché all'interno di una zona IBA, "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata". Nei tratti corrispondenti agli attraversamenti dei corsi d'acqua, dei canali, del reticolo idrografico la condotta sarà posata con tecnologia no-dig.

**CONSIDERATO** che l'intervento in questione ricade nell'Ambito paesaggistico n. 3 "Tavoliere", nella figura territoriale 3.1 "La piana foggiana della riforma" e nella figura territoriale 3.4 "Le saline di Margherita di Savoia". La Scheda d'Ambito paesaggistico n. 3 del PPTR descrive "La piana foggiana della riforma" come un territorio caratterizzato da un paesaggio in gran parte costruito attraverso la messa a coltura delle terre salde (ovvero non impaludate) e il passaggio dal pascolo al grano, attraverso opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, con la costituzione di trame stradali e poderali evidenti. L'armatura insediativa storica è costituita dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale (...). Strade, canali, filari di eucalipto, poderi costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario circostante. Questa parte del Tavoliere è caratterizzata fortemente da visuali aperte, che permettono di cogliere la distesa monocolturale, ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota. Il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, è caratterizzato da un paesaggio agrario profondamente intaccato dal dilagante consumo di suolo, dalla urbanizzazione e dalle radicali modifiche degli ordinamenti colturali.

Il paesaggio delle "Saline di Margherita di Savoia" è invece descritto come un paesaggio che si estende, senza soluzione di continuità, dal terrazzo pedegarganico fino alle Saline di Margherita di Savoia, dominato dall'acqua, caratterizzato da un'alternanza di zone umide e terre prosciugate che si sviluppano tra la fascia costiera sabbiosa di cordoni dunari residui e la piana irrigua della monocoltura. Attraversate dai fiumi e canali provenienti dal Tavoliere, queste aree vengono a costituire con essi un sistema di forte interrelazione naturale con l'entroterra. La Strada delle Saline, che corre parallela da Siponto a Margherita di Savoia, rappresenta la spina dorsale su cui si è strutturato il sistema insediativo. Su questo asse si impianta la geometria dei lotti rettangolari che scandisce il paesaggio della bonifica delle paludi sipontine a nord e il complesso sistema di vasche artificiali delle saline a sud, il sistema a pettine delle strisce di orti costieri e il ritmo alternato di aree umide e foci fluviali. Su tale asse si affaccia il sistema delle torri costiere, degli sciali e dei poderi. Il sistema costituito da sottili lotti di terra delimitati da canali e accessi a piccole costruzioni utilizzate come ricoveri, gli sciali, è leggibile solo nel tratto che va da Zapponeta a Margherita di Savoia, dove stretti campi di coltivazioni orticole si sviluppano tra la strada e i cordoni dunari residui. La strada delle Saline ricopre ormai soprattutto un ruolo di strada costiera di transito a servizio degli insediamenti turistici e nei mesi estivi assume i connotati di una barriera tra la fascia costiera e le aree umide retrostanti. La progressiva dismissione della produzione di sale sta generando un lento decadimento e una perdita di funzione della struttura urbana di Margherita di Savoia, storicamente connessa all'attività delle saline. Queste stesse sono sempre più intese come possibili spazi da edificare e quindi oggetto di colmate.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non è in contrasto con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali che strutturano le suddette figure territoriali dell'Ambito n. 3 "Tavoliere" (Sezione B dell'Ambito



paesaggistico), né con la "Normativa d'uso" prevista nella Sezione C dello stesso Ambito.

**CONSIDERATO** che, rispetto alle tutele previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR, l'intervento proposto:

**Componenti idrologiche:**

- è prossimo (distanza 38 m) a un'area tutelata *ex lege* ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c), laddove la SP 67 si avvicina all'acqua pubblica denominata "Marana Castello" e si localizza a circa 320 m dai "territori contermini" al lago denominato Alma Dannata, bene paesaggistico (BP) di cui alla lett. b) dell'art. 142, co. 1 del D. lgs. 42/2004. I predetti beni paesaggistici (BP) sono disciplinati dagli artt. 43, 44, 45 e 46 delle NTA del PPTR: considerata l'assenza di interferenza diretta, non si rilevano contrasti con le norme;
- intercetta in cinque punti il reticolo idrografico individuato dal PPTR quale UCP: considerata la tecnica di attraversamento della condotta prevista dal progetto (perforazione teleguidata "no-dig") non si rilevano contrasti con la relativa disciplina di tutela prevista dall'art. 47 delle NTA;

**Componenti culturali insediative:**

- attraversa, sulla SP 67, l'area tutelata con vincolo archeologico, DM 26/11/1988, ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, individuata dal PPTR quale *zona di interesse archeologico* ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m) del D. lgs. 42/2004, interferendo direttamente con la sua area di rispetto, individuata dal PPTR quale ulteriore contesto paesaggistico (UCP); intercetta inoltre alcuni Tratturelli (n. 17 "Orta – Tressanti"; n. 41 "Foggia – Tressanti – Barletta"; n. 43 "Trinitapoli – Zapponeta"; n. 97 "Camere – Pente"), sottoposti a tutela con DM 22/12/1983, in corrispondenza della SP 75, SP 77 e SP 67. I beni paesaggistici (BP) e gli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) citati sono disciplinati dagli artt. 77, 78, 80, 81 e 82 delle NTA del PPTR. Considerato che l'art. 81 (*Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa*), co. 2 lett. a7) e l'art. 82 (*Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali e insediative*) co. 2 lett. a7) consentono la realizzazione di impianti a rete sotto strade esistenti; considerato, inoltre, quanto riferito dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere del 15/04/2021, riguardo alla localizzazione dell'intervento proposto su strade esistenti, che ha ritenuto *tali contesti pertanto già potenzialmente parzialmente compromessi per quanto attiene le stratigrafie archeologiche*; considerato che con le condizioni ambientali dettate nel suddetto parere della stessa Soprintendenza ABAP e di seguito prescritte con il presente parere tecnico istruttorio potranno essere tutelati eventuali depositi archeologici ancora conservati in subsidenza; si ritiene che, pur permanendo un potenziale contrasto con l'art. 80 (*Prescrizioni per le zone di interesse archeologico*), co. 2 lett. a1) e a2), il prescritto controllo archeologico in corso d'opera eviterà la compromissione di eventuali depositi archeologici presenti;
- intercetta strade paesaggistiche (SP 66) individuate dal PPTR come UCP e tutelate dagli artt. 86 (*Indirizzi per le componenti dei valori percettivi*) e 87 (*Direttive per le componenti dei valori percettivi*): non si rilevano contrasti con tali articoli delle NTA;

**Componenti botanico vegetazionali:**

- sulla SP 66, lambisce un'area umida individuata dal PPTR quale UCP e si avvicina all'area umida Ramsar (BP) "Saline di Margherita di Savoia", tutelata *ex lege* ai sensi dell'art. 142, co 1, lett. i) del D. lgs. 42/2004: gli artt. 60 (*Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali*), 61 (*Direttive per le componenti botanico-vegetazionali*), 64 (*Prescrizioni per le "Zone umide Ramsar"*) e 65 (*Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Aree umide"*) disciplinano gli interventi in tali aree. Non si rilevano contrasti dell'intervento proposto con tali norme, sia perché il progetto non interferisce direttamente su tali aree, sia perché comunque è realizzato su strada esistente (art. 64, co. 2 lett. a9 e art. 65, co. 3, lett. b3);
- intercetta alcune aree con "Formazioni arbustive in evoluzione naturale", tutelate dal PPTR come UCP dagli artt. 60, 61 e 66 (*Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali"* e

10



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

16/09/2021

“Formazioni arbustive in evoluzione naturale”); nella *Relazione paesaggistica* il Proponente dichiara che il progetto non comporta nessuno degli interventi previsti dall’art. 66 co. 2 delle NTA, considerati non ammissibili, in quanto realizzato su strada esistente, ed è pertanto compatibile con la norma di tutela in quanto non comporta la rimozione della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva naturale;

**Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:**

- sulla SP 66 attraversa dei *Siti di rilevanza naturalistica* (SIC “Zone umide della Capitanata” (IT9110005) e ZPS “Paludi presso il golfo di Manfredonia” (IT9110038), individuati dal PPTR quali UCP; lambisce la Riserva naturale statale “*Masseria Combattenti*”, istituita con DM 09/05/1980, e tutelata ex lege ai sensi dell’art. 142, co 1 lett. f) del D. lgs. 42/2004, così come si avvicina (795 m) alla Riserva naturale statale “*Saline di Margherita di Savoia*”: non si rilevano contrasti con la specifica disciplina di tutela di cui al PPTR.

**CONSIDERATO** che il cantiere verrà predisposto all’interno della carreggiata delle strade coinvolte e che per lo stoccaggio temporaneo delle tubazioni da posare giornalmente/settimanalmente e per i baraccamenti sarà impiegata un’area di proprietà della Società proponente nel comune di Cerignola, destinata alla costruzione della nuova cabina e che pertanto non saranno impegnate ulteriori aree che non siano già state compromesse o che lo saranno con la costruzione della nuova cabina (cfr. Tav. 19-21-ACT-21R-CV-PL-03-00 E “*Relazione di cantierizzazione*”).

**VALUTATO**, quindi, per quanto attiene alle interferenze del progetto con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti che il progetto proposto dalla 2i Rete Gas S.p.A. è conforme alle prescrizioni e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione delle NTA del PPTR.

**CONSIDERATO** che l’impatto sul paesaggio sarà presente solo durante la fase di cantierizzazione, che avrà, comunque, una durata temporanea e al termine della quale sarà ripristinata la situazione *ante operam*.

**RITENUTO** di condividere le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 15/04/2021 e con le condizioni ambientali ivi indicate.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell’istruttoria condotta per l’intervento in oggetto e per le valutazioni sopra descritte, tra le quali le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra riportato; considerate le valutazioni espresse nel contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime **parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto “*Realizzazione di un metanodotto con tratto insistente sulla Strada Provinciale 75, sulla Strada Provinciale 77, sulla Strada Comunale di Cerignola, sulla Strada Provinciale 67 e sulla Strada Provinciale 66, ricadenti nei comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG)*”, nei comuni di Cerignola, Trinitapoli e Zapponeta, in provincia di Foggia, precisando che la Società 2iRete Gas S.p.A. deve osservare tutte le condizioni ambientali di seguito elencate dal n. 1 al n.6:

1. Prima dell’avvio della progettazione esecutiva La Società 2i Rete Gas S.p.A. deve:
  - a) prendere contatti con la competente Soprintendenza ABAP per la definizione di un apposito progetto di assistenza e di scavo archeologico, definire le direttive da impartire con il progetto dei lavori archeologici e disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento della medesima Soprintendenza ABAP. Specifica attenzione dovrà essere posta nella definizione di un cronoprogramma delle attività archeologiche con adeguati margini temporali rispetto alle fasi di posa della condotta. Le modalità di attuazione della procedura di Verifica dell’interesse archeologico potranno essere adeguatamente definite nell’ambito dell’accordo previsto dal comma 14

11



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

16/09/2021

dell'art. 25 del D. lgs. 50/2016;

- b) acquisire l'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 42/2004 per le interferenze del progetto con beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004;
- c) comunicare alla competente Soprintendenza ABAP, con un anticipo di almeno trenta giorni, la data di avvio dei lavori di scavo di cui al punto a) ed i *curricula* dei professionisti archeologi, con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019, incaricati delle indagini, i cui oneri sono a carico della medesima Società. La competente Soprintendenza ABAP si riserva di valutare *curricula* e titoli formativi dei soggetti incaricati
- d) trasmettere alla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio la documentazione scientifica relativa alle indagini archeologiche eseguite, redatta a cura del personale specializzato di cui al punto b) della presente condizione ambientale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

**2. La Società 2i Rete Gas S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:**

- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere, anche qualora gli stessi siano attivati per sub-lotti successivi – e il nominativo del soggetto incaricato della sorveglianza archeologica alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, che effettuerà l'alta sorveglianza sulle attività di scavo archeologico.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

**3. La Società 2i Rete Gas S.p.A. deve provvedere a che:**

- a) sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che richiedono scavo o movimento terra o che comunque incidano nel sottosuolo, per tutto il tracciato della condotta di progetto e per le opere di impianto dei relativi cantieri, eseguita da archeologi di cui al punto 1.c), con oneri a carico della Società, e che opereranno seguendo le direttive della competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio;
- b) ad integrazione dell'attività di assistenza archeologica e qualora fosse ritenuto necessario dalla competente Soprintendenza ABAP, vengano eseguiti saggi di scavo estensivi tali da assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento;
- c) di tutti i lavori di natura archeologica sia redatta accurata documentazione scientifica a cura del personale specializzato archeologico con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019, incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 1 c), che dovrà essere consegnata alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la relativa certificazione ed archiviazione.



Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

4. In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Qualsiasi variante del progetto che preveda la non coincidenza del tracciato del metanodotto con la viabilità esistente deve essere soggetto alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 (in caso di interferenze con beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004) e alla eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004, nel caso di interferenze con beni paesaggistici tutelati ex lege.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

5. Si prescrive alla Società 2i Rete Gas S.p.A.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante le attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione – con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della medesima competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Nel caso in cui tali rinvenimenti si configurino nella fattispecie prevista dall'art. 25, co. 9, lett. c), del D.Lgs. 50/2016: *“complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito”*, la competente Soprintendenza ABAP può richiedere le necessarie varianti progettuali;
- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico al suddetto Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere



Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

6. La Società 2i Rete Gas S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio:

a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 5).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

UOTT n. 5 - Il Responsabile del Procedimento


arch. Carmela Iannotti

(tel. 06/67234566 – [carmela.iannotti@beniculturali.it](mailto:carmela.iannotti@beniculturali.it))



Il Dirigente del Servizio V

arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
arch. Federica GALLONI

